



***CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE***  
***ALBA-LANGHE-ROERO***

**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,**  
**CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**  
**E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**  
**DI QUALUNQUE GENERE**

Approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n. .. del .././....

## INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Tipologia degli interventi.....	3
Art. 3 - Finalità .....	3
Art. 4 - Destinatari .....	3
Art. 5 - Esclusione .....	3
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande .....	3
Art. 7 - Criteri di valutazione.....	4
Art. 8 - Determinazione degli interventi .....	4
Art. 9 – Modalità di erogazione e rendiconto .....	4
Art. 10 - Utilizzo di locali consortili.....	4
Art. 11 - Concessione patrocinio .....	5
Art. 12 - Istituzione dell'Albo.....	5
Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie .....	5
Art. 14 - Entrata in vigore.....	5
Art. 15 - Pubblicità .....	5

### ***Art. 1 - Oggetto***

Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Consorzio di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle organizzazioni afferenti al terzo settore e agli altri soggetti privati di cui all'art. 11 L. R. 1/2004.

### ***Art. 2 - Tipologia degli interventi***

Ai fini del presente Regolamento, l'intervento del Consorzio può articolarsi in forma di:

- a) sovvenzioni, allorquando il Consorzio si fa carico interamente dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata dai soggetti indicati nel successivo art. 4, comma 1 e che rientra nei criteri di valutazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- b) contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali il Consorzio si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- c) sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore dei soggetti indicati nel successivo art. 4, comma 1, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- d) vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi e beni mobili ed immobili del Consorzio con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

### ***Art. 3 - Finalità***

Il Consorzio eroga gli interventi di cui al precedente articolo con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di agevolare - così come previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 - il ruolo delle organizzazioni afferenti al terzo settore e degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato nella rete integrata degli interventi e servizi sociali.

### ***Art. 4 - Destinatari***

Destinatari degli interventi sono: le organizzazioni di volontariato; le cooperative sociali; gli organismi non lucrativi di utilità sociale; le associazioni e gli enti di promozione sociale; gli organismi della cooperazione; le società di mutuo soccorso; le fondazioni; gli enti di patronato; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, gli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, i cittadini che - in forme individuali, familiari od associative - realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Le organizzazioni afferenti al terzo settore per accedere agli interventi devono essere costituite e devono operare in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale e devono svolgere la loro attività in maniera continuativa nel territorio consortile e/o a beneficio dei cittadini che vi risiedono.

Le suddette organizzazioni, qualora beneficino degli interventi di cui al precedente art. 2, sono iscritte nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

### ***Art. 5 - Esclusione***

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) alle sovvenzioni, ai contributi e all'attribuzione di vantaggi economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
- b) ai contributi di natura assistenziale in quanto disciplinati da appositi regolamenti consortili;
- c) ai vantaggi economici disposti per l'attuazione di fini patrocinati o promossi dal Consorzio;
- d) alle devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione.

### ***Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande***

Le domande per beneficiare degli interventi di cui al precedente art. 2, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Presidente del Consorzio, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Consorzio e/o ad altri Enti;

d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

Le domande per contributi annuali a sostegno di attività continuative o ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.

Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della realizzazione dell'iniziativa.

Il Consorzio si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere l'erogazione degli interventi e non vincola in alcun modo il Consorzio.

In caso di necessità inderogabili del Consorzio, questo può revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Per effetto dell'avvenuta concessione degli interventi di cui al precedente art. 2, il Consorzio ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale degli eventi e/o dei progetti.

#### ***Art. 7 - Criteri di valutazione***

Gli interventi di cui al presente regolamento vengono erogati a favore delle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza con le finalità istituzionali;
- b) rilevanza territoriale e, cioè, importanza dell'iniziativa in relazione al territorio consortile;
- c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte, anche in relazione all'attuazione dei principi generali dettati dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1;
- d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione delle iniziative e dei progetti proposti.

#### ***Art. 8 - Determinazione degli interventi***

Gli interventi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base della spesa per l'attività e/o dell'iniziativa ritenuta ammissibile e con riferimento al complesso delle risorse a tal fine destinate in sede di adozione del Bilancio di Previsione.

#### ***Art. 9 - Modalità di erogazione e rendiconto***

All'erogazione degli interventi approvati dal Consiglio di Amministrazione provvede il Direttore del Consorzio.

L'intervento viene erogato sulla base del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o dell'iniziativa svolta, dei risultati raggiunti, delle spese sostenute.

Il rendiconto di cui al comma precedente deve essere presentato entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'iniziativa. La mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti comporta la revoca dell'intervento.

Su richiesta del soggetto beneficiario l'intervento può essere anticipato. In tal caso la mancata presentazione del rendiconto entro i termini previsti obbliga il beneficiario all'integrale rimborso di quanto ottenuto.

La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri interventi a favore del soggetto inadempiente.

In tutti i casi in cui il rendiconto evidenzia una spesa inferiore alla previsione indicata nella domanda di ammissione, il Direttore del Consorzio, in sede di erogazione provvederà ad una corrispondente riduzione dell'intervento.

#### ***Art. 10 - Utilizzo di locali consortili***

Le iniziative, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione consortile, dovranno essere compatibili con la destinazione degli ambienti stessi.

L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione consortile, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

È facoltà del Consorzio ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

#### ***Art. 11 - Concessione patrocinio***

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Consorzio delle iniziative promosse da organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; organismi non lucrativi di utilità sociale; associazioni ed enti di promozione sociale; organismi della cooperazione; società di mutuo soccorso; fondazioni; enti di patronato; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente del consorzio, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

Le richieste dei patrocini, istruite dalle competenti Aree organizzative, sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

#### ***Art. 12 - Istituzione dell'Albo***

È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

#### ***Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie***

Restano salvi i provvedimenti adottati e le provvidenze assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### ***Art. 14 - Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi.

#### ***Art. 15 - Pubblicità***

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (s.m.i.), sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione.